



Torri di Quartesolo, 21 Dicembre 2007

Ordinanza n. 104 / 2007

DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U.EE.LL. che attribuisce al Sindaco competenze in ordine all'organizzazione ed al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione;

VISTA la Legge Regionale 21.09.2007 n. 29 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*", ed in particolare il Capo IV che detta disposizioni in materia di orari;

DATO ATTO che, con l'entrata in vigore della sopra citata Legge Regionale, ha cessato di avere diretta applicazione, nella Regione Veneto, la Legge 287/1991;

RITENUTO pertanto necessario rivedere, nel quadro ed in attuazione della L.R. 29/2007, le disposizioni comunali precedentemente impartite con ordinanza n. 1683 del 19.12.2005 riferite alla disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

RICHIAMATO in particolare l'art. 18, comma 8, della L.R. 29/2007 il quale testualmente prevede che "*il Comune, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposita disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla stessa*";

VISTI gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 70 in data 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile;

SENTITO il parere delle organizzazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative a livello locale;

DISPONE

che gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel territorio comunale e ricadenti nell'ambito di applicazione della L.R. 29/2007, siano stabiliti come di seguito riportato.

Art. 1 – Tipologie di esercizi/attività e fasce orarie.

1 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

L'esercente determina liberamente il proprio orario di apertura e chiusura nella fascia compresa tra le ore 5 (*cinque*) antimeridiane e le ore 2 (*due*) antimeridiane del giorno successivo.

L'esercizio dovrà:

- garantire un orario minimo obbligatorio di apertura di almeno 5 (*cinque*) ore giornaliere;
- effettuare un orario massimo di apertura di 20 (*venti*) ore giornaliere.

2 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON ATTIVITÀ CONGIUNTA E NON PREVALENTE DI INTRATTENIMENTO E SVAGO

L'esercente determina liberamente il proprio orario di apertura e chiusura nella fascia compresa tra le ore 9 (*nove*) antimeridiane e le ore 2 (*due*) antimeridiane del giorno successivo.

L'esercizio dovrà:

- garantire un orario minimo obbligatorio di apertura di almeno 5 (*cinque*) ore giornaliere;
- effettuare un orario massimo di apertura di 13 (*tredici*) ore giornaliere.

3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE IN SALE DA BALLO, LOCALI NOTTURNI E LOCALI SIMILARI CON ATTIVITÀ CONGIUNTA E PREVALENTE DI INTRATTENIMENTO E SVAGO

L'esercente determina liberamente il proprio orario di apertura e chiusura nella fascia compresa tra le ore 15 (*quindici*) pomeridiane e le ore 3 (*tre*) antimeridiane del giorno successivo.

L'esercizio dovrà:

- garantire un orario minimo obbligatorio di apertura di almeno 5 (*cinque*) ore giornaliere;
- effettuare un orario massimo di apertura di 12 (*dodici*) ore giornaliere;
- garantire un'attività continuata con apertura non oltre le ore 22 (*ventidue*).

4 SALE DA GIOCO

L'esercente determina liberamente il proprio orario di apertura e chiusura nella fascia compresa tra le ore 9 (*nove*) antimeridiane e le ore 2 (*due*) antimeridiane del giorno successivo.

L'esercizio dovrà:

- garantire un orario minimo obbligatorio di apertura di almeno 5 (*cinque*) ore giornaliere.

5 ATTIVITÀ PARTICOLARI

Rientrano in questa tipologia gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande.

L'esercente determina liberamente il proprio orario di apertura e chiusura nella fascia compresa tra le ore 5 (*cinque*) antimeridiane e le ore 2 (*due*) antimeridiane del giorno successivo.

L'esercizio dovrà:

- effettuare un orario massimo di apertura di 20 (*venti*) ore giornaliere.

6 ASSOCIAZIONI E CIRCOLI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 4, DELLA L.R. 29/2007

Rientrano in questa tipologia le associazioni e circoli di cui all'art. 2, comma 4, della L.R. 29/2007, non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di legge, che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.

L'esercente determina liberamente il proprio orario di apertura e chiusura nella fascia compresa tra le ore 15 (*quindici*) pomeridiane e le ore 3 (*tre*) antimeridiane del giorno successivo.

L'esercizio dovrà:

- garantire un orario minimo obbligatorio di apertura di almeno 5 (*cinque*) ore giornaliere;
- effettuare un orario massimo di apertura di 12 (*dodici*) ore giornaliere;
- garantire un'attività continuata con apertura non oltre le ore 22 (*ventidue*).

7 ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE SVOLTA AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE E NEI LABORATORI DI RISTORAZIONE

Rientrano in questa tipologia le attività di somministrazione svolte al domicilio del consumatore e nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina ed i prodotti tipici veneti.

L'esercente determina liberamente il proprio orario di apertura e chiusura nella fascia compresa tra le ore 5 (*cinque*) antimeridiane e le ore 2 (*due*) antimeridiane del giorno successivo.

Per le attività di cui al presente comma, non si applicano le disposizioni contenute negli artt. 3, commi 5 e 6, 7, 8 e 9.

8 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE COLLOCATI IN AREE PARTICOLARI

Rientrano in questa tipologia gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all'interno dell'area di mercati ortofrutticoli od ittici all'ingrosso o alla produzione o, comunque, situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l'attività del mercato.

L'esercizio dovrà:

- effettuare un orario massimo di apertura di 20 (*venti*) ore giornaliere.

I suddetti esercizi possono essere autorizzati dal Sindaco ad anticipare l'apertura in corrispondenza agli orari del mercato stesso, senza possibilità di proroga dell'orario di chiusura.

Art. 2 – Vincoli e facoltà.

1. Gli esercizi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, ad apertura anche notturna, possono essere autorizzati dal Sindaco, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, a prorogare la chiusura fino alle ore 4 (*quattro*) del giorno successivo.
2. L'esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande 30 (*trenta*) minuti prima dell'orario di chiusura.
3. All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui all'art. 31 della L.R. 29/2007.
4. L'accesso del pubblico è consentito fino e non oltre l'orario di chiusura, quando deve cessare ogni attività di somministrazione e si deve procedere allo sgombero dei locali.
5. Gli esercenti, al fine di rispettare l'orario di chiusura, avranno cura di non accettare nuovi avventori.
6. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, fatto salvo quanto previsto per gli esercizi di cui all'art. 1, comma 3.

Art. 3 – Deroghe.

1. Agli esercenti le attività di cui alla presente ordinanza è consentito di protrarre l'orario di chiusura, senza necessità di apposita autorizzazione, fino alle ore 5 (*cinque*) dopo la mezzanotte nel *periodo dal 1 al 6 Gennaio compreso* e nelle seguenti ricorrenze e/o occasioni:
 - 1) Giorno di San Valentino (14 Febbraio)
 - 2) Festa delle donne (8 Marzo);
 - 3) Vigilia di Pasqua;
 - 4) Pasqua;
 - 5) Ultimo giorno di carnevale;
 - 6) 24 Aprile;
 - 7) 30 Aprile;
 - 8) 1 Giugno;
 - 9) Vigilia di Ferragosto (14 Agosto);
 - 10) Ferragosto (15 Agosto);
 - 11) Festa di Halloween (31 Ottobre);
 - 12) 7 Settembre;
 - 13) 7 Dicembre;
 - 14) Vigilia di Natale (24 Dicembre);
 - 15) Natale (25 Dicembre).
2. Le limitazioni di orario stabilite dall'art. 1 non trovano applicazione nel periodo compreso tra il 31 Dicembre ed il 1 Gennaio.
3. E' facoltà del Comune, in occasione di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza o di interesse turistico, programmate dalla stessa Amministrazione Comunale o da terzi, o di avvenimenti o ricorrenze che comportino un presumibile aumento della domanda di servizi commerciali, concedere deroga agli orari stabiliti con la presente ordinanza, modificando le ricorrenze sopra elencate, comunque nel numero massimo di 15 (*quindici*) giorni per ciascun anno solare, incluse quelle

sopra riportate, che possono riguardare sia l'intero territorio comunale che singole zone, piazze o vie.

4. Le deroghe di carattere generale hanno sempre carattere facoltativo, per cui l'esercente è libero di avvalersene o meno.
5. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di 2 (*due*) ore rispetto all'orario stabilito e, quando l'esercente ha scelto un orario continuativo di almeno dieci ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio, fatto salvo quanto previsto per gli esercizi di cui all'art. 1, comma 3.
6. L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.

Art. 4 – Limitazioni e modifiche degli orari per esigenze di pubblico interesse.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL., il Sindaco può disporre, con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o, comunque, di interesse pubblico senza applicare le procedure previste dall'art. 18, comma 1, della L.R. 29/2007.
2. Qualora le aperture in alcune zone si concentrino eccessivamente in alcune fasce della giornata, a scapito di altre fasce con conseguente danno all'interesse dei consumatori, il Sindaco, con la procedura prevista dall'art. 18, comma 1, della L.R. 29/2007, può modificare l'orario di uno o più esercizi, al fine di garantire un livello minimo di servizio nell'arco dell'intera giornata, partendo dall'esercente che ha adottato per ultimo l'orario.

Art. 5 – Orario degli esercizi misti.

1. Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche o di servizio, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l'orario di apertura e chiusura delle strutture commerciali in cui si trovano.
3. Gli esercizi di somministrazione posti all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburante, nei limiti di cui all'art. 9, comma 1, lettera f), della L.R. 29/2007, ed autorizzati in virtù della specifica normativa del settore distribuzione carburanti, osservano l'orario dell'impianto cui sono annessi.

Art. 6 – Esclusioni.

1. Le disposizioni contenute nell'art. 1 della presente ordinanza non si applicano:
 - a) nei mezzi di trasporto pubblico;
 - b) nelle mense aziendali;
 - c) nei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. 29/2007;
 - d) nelle scuole;
 - e) negli ospedali;
 - f) nelle case di riposo;
 - g) nelle comunità religiose;
 - h) negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - i) nelle strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati;

- j) per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- k) negli esercizi annessi a strutture ricettive relativamente alla somministrazione effettuata a favore delle persone alloggiate, degli ospiti ed di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- l) negli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno di stazioni ferroviarie, marittime e di autolinee, di aeroporti e di autoporti.

Art. 7 – Scelta dell'orario, comunicazione al Comune e cartello dell'orario.

1. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato, che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati, e di renderlo noto al pubblico, anche durante i periodi di chiusura dell'esercizio, con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile e leggibile anche dall'esterno, riportante anche l'eventuale turno di chiusura settimanale prescelto, ai sensi del successivo articolo 8.
2. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda/dichiarazione di inizio attività o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione/inizio dell'attività.
3. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.
4. L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto.
5. Eventuali modifiche dell'orario di apertura e di chiusura devono essere comunicate al Comune almeno 15 (*quindici*) giorni prima dell'adozione del nuovo orario.
6. La comunicazione va presentata in carta semplice, in duplice copia, sull'apposito modulo fornito dal Comune. L'Ufficio competente, verificata la conformità alla presente ordinanza e nel termine massimo di 30 (*trenta*) giorni dalla data di presentazione della comunicazione, restituirà una copia, con apposto il visto di regolarità, che l'esercente dovrà conservare unitamente all'autorizzazione/dichiarazione di inizio attività, per eventuali controlli. In caso di difformità, l'Ufficio provvederà a comunicare, sempre entro il termine sopra indicato, all'esercente il mancato accoglimento della comunicazione con indicate le motivazioni.
7. Le comunicazioni che non rispettino i limiti temporali indicati nella presente ordinanza sono nulle e non producono alcuna efficacia.
8. Non sono tenuti a ulteriori comunicazioni al Comune gli esercenti che, già in attività alla data di entrata in vigore della L.R. 29/2007 (10 Ottobre 2007), adottino i medesimi orari di apertura già comunicati sulla base della norma previgente e tali orari risultino compatibili con quanto previsto nella presente ordinanza.
9. Nel caso di attività miste, l'obbligo di informazione al pubblico prescritto per ciascuna attività può essere assolto mediante esposizione di un unico cartello.

Art. 8 – Chiusura settimanale e ferie.

1. Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande possono osservare la chiusura sino ad un massimo di 2 (*due*) giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il Sindaco può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.

2. La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al Comune, con le modalità indicate al precedente art. 7, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede.
3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda/dichiarazione di inizio attività o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione/inizio dell'attività.
4. L'esercente osserva il giorno o i giorni ovvero la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti.
5. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il Sindaco può predisporre annualmente, anche per ciascuna delle zone in cui è ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1, della L.R. 29/2007, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica, un adeguato numero di esercizi aperti.
6. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un avviso visibile e leggibile dall'esterno dell'esercizio.

Art. 9 – Sospensione dell'attività.

1. In caso di sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 (*trenta*) giorni consecutivi, il titolare deve darne notizia al Comune almeno 5 (*cinque*) giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.
2. La sospensione dell'attività per periodi inferiori ai 30 (*trenta*) giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

Art. 10 – Adeguamento delle attività esistenti.

1. Gli esercenti già in attività alla data di entrata in vigore della nuova L.R. 29/2007 (10 Ottobre 2007) che, sulla base della precedente normativa, osservano orari non conformi con le disposizioni contenute nella presente ordinanza, dovranno necessariamente adeguarsi entro il termine di 90 (*novanta*) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, dovranno essere adeguati i cartelli indicatori già in uso che siano in contrasto con quanto qui disposto. Restano invece validi i cartelli conformi, anche se si richiamano espressamente alla previgente disciplina.
3. Tutte le deroghe individuali concesse a singoli esercenti in base alla precedente disciplina comunale, anche se conformi a quanto qui disposto, cessano di avere efficacia e si intendono azzerate con l'entrata in vigore della presente ordinanza, rendendosi, quindi, applicabile l'obbligo di adeguamento previsto al comma 1 entro il termine indicato.

Art. 11 – Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

1. In tutti gli esercizi e per tutte le attività disciplinate dalla presente ordinanza, in virtù dell'art. 6 della L.R. 29/2007 ed in analogia alle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 2, del D.L. 03.08.2007 n. 117, convertito in Legge 02.10.2007 n. 160 "*Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione*", sono vietati la vendita, anche per asporto, ed il

consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 2 (*due*) alle ore 6 (*sei*) antimeridiane.

2. La limitazione di cui al precedente comma non trova applicazione il 1 Gennaio di ciascun anno.

Art. 12 – Sanzioni.

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dall'art. 32 della L.R. 29/2007.

Art. 13 – Entrata in vigore.

1. La presente ordinanza entra in vigore dalla data di sottoscrizione.
2. La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio comunale e pubblicata sul sito InterNet del Comune per 30 (*trenta*) giorni consecutivi.
3. Sarà altresì trasmessa alle associazioni di categoria interessate.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Art. 14 – Abrogazioni.

1. Tutte le disposizioni in materia di orari e chiusure settimanali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande precedentemente emanate per questo territorio e/o in contrasto con le disposizioni contenute nella presente si intendono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 15 – Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente ordinanza, si rinvia integralmente alla normativa vigente in materia.

IL SINDACO
Diego MARCHIORO
